

STATUTO

IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SEGRATE MI VIA PASCOLI 17

Numero REA: MI - 1595753

Codice fiscale: 12874300150

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-06-2025 - Statuto completo	2
--	---

ID: 215330327

27/06/2025

	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Denominazione - sede - regime residuale)	
	È costituita una società cooperativa sociale ai sensi della	
	legge 381/1991, così come integrato dal D.Lgs. 112/2017, con	
	la denominazione:	
	"IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	La società ha sede in Segrate (MI).	
	La società, nei limiti e con l'osservanza delle modalità di	
	legge, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filia-	
	li, succursali, uffici, agenzie o rappresentanze altrove sia	
	in Italia sia nei Paesi della Comunità europea.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto dallo statuto e	
	nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposi-	
	zioni del codice civile e delle leggi speciali sulle coope-	
	rative, nonché le disposizioni in materia di società per	
	azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativi-	
	stica.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2099	
	(duemilanovantanove) e potrà essere prorogata con delibera	
	dell'assemblea.	
	TITOLO II	
	1	

ID: 215330327

27/06/2025

	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La società non ha fine di lucro ed ha per scopo quello di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla promo-	
	zione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attra-	
	verso la gestione delle attività previste dall'art. 1 lette-	
	ra a) e b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, così come	
	integrato dal D.Lgs. 112/2017, nonché le finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 lu-	
	glio 2017, n. 112. La cooperativa si propone inoltre di pro-	
	muovere attività di formazione per favorire il recupero di	
	soggetti svantaggiati e il loro avviamento al lavoro.	
	La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante	
	la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo so-	
	ciale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge	
	predetta.	
	I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di	
	nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente an-	
	che per altri lavoratori, instaurando con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, o parasubordinata,	
	ivi compresi i rapporti di collaborazione, o autonoma, ovve-	
	ro in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italia-	
	na. Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati	
	dalla Cooperativa anche con soggetti non soci, al fine del	
	2	

ID: 215330327

27/06/2025

	conseguimento dello scopo sociale.	
	La società è retta secondo i principi della mutualità ai	
	sensi di legge. Ai sensi dell'art. 111-septies disp. att.	
	c.c., la cooperativa sociale è considerata società coopera-	
	tiva a mutualità prevalente, in ossequio a quanto disposto	
	dall'art. 2511 del Codice Civile e dalle vigenti leggi in	
	materia di cooperazione.	
	La Società si propone:	
	1. di assicurare ai propri Soci lavoro giustamente di-	
	stribuito e remunerato secondo un trattamento economico e	
	normativo non inferiore a quello previsto dai contratti col-	
	lettivi di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81.	
	In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori di-	
	pendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al	
	rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retri-	
	buzione annua lorda;	
	2. di assicurare ai propri Soci una adeguata remunerazio-	
	ne del capitale investito entro i limiti consentiti dalle	
	leggi che regolano la cooperazione;	
	3. di stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e	
	di solidarietà dei Soci in conformità delle vigenti disposi-	
	zioni di legge in materia di raccolta del risparmio, anche	
	istituendo una sezione di attività - appositamente regola-	
	mentata - per la raccolta di prestiti, limitata ai soli So-	
	ci, effettuata esclusivamente ai fini del più ampio conse-	
	3	

ID: 215330327

27/06/2025

	guimento dell'oggetto sociale;	
	4. di destinare apposite somme per arricchire i tratta-	
	menti pensionistici, l'assistenza alle malattie e quella in-	
	fortunistica.	
	Al fine della qualificazione di società cooperativa a mutua-	
	lità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c.c., la società:	
	1) non potrà distribuire dividendi in misura superiore al-	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	2) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	3) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	4) in caso di scioglimento della società, dovrà devolvere	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne.	
	La società può operare anche con terzi.	
	I rapporti tra la società e i soci sono disciplinati da ap-	
	positi regolamenti interni, predisposti dall'organo d'ammi-	
	nistrazione ed approvati dall'assemblea, che determinano i	
	criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra la società e i soci, nel rispetto del prin-	
	4	

ID: 215330327

27/06/2025

	cipio della parità di trattamento.	
	La cooperativa può aderire ad Organismi economici o sindaca-	
	li che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativi-	
	stiche, di lavoro e di servizi.	
	Le adesioni ad Organismi ed Enti saranno deliberate dall'Or-	
	gano d'Amministrazione.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La società, nel perseguimento dello scopo mutualistico e te-	
	nendo conto dei requisiti dei soci e degli interessi dei so-	
	ci, ha ad oggetto le seguenti attività, rientranti nelle	
	previsioni dell'art. 1 legge 381/1991, lett. a) e b), così	
	come integrato dal D.Lgs. 112/2017. Per ciò che riguarda le	
	attività di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della legge	
	381/1991:	
	a) attività socio-educative, con particolare riferimento	
	ad attività formative, didattiche, animative e culturali,	
	delle quali fanno parte tutte le realizzazioni volte ad ac-	
	crescere il livello di istruzione, di cultura, di formazione	
	professionale e di aggiornamento del sapere, con particolare	
	riferimento alla formazione e all'aggiornamento del persona-	
	le della scuola e all'attuazione dell'esercizio del diritto	
	allo studio, anche attraverso attività di formazione e di	
	aggiornamento rivolte ai docenti; attività di assistenza do-	
	miciliare o in strutture ad utenti in stato di svantaggio	
	siano essi minori, adulti, anziani o persone con disabilità;	
	5	

ID: 215330327

27/06/2025

	b) attività socio-educative, con particolare riferimento	
	all'insieme dei servizi rivolti alla prima infanzia;	
	c) attività socio-assistenziali, con particolare riferi-	
	mento all'assistenza, al domicilio o in strutture, di perso-	
	ne comunque svantaggiate, siano esse minori, adulti, anziani	
	o persone con disabilità, con particolare riferimento al be-	
	nessere della persona in difficoltà e alla sua autosuffi-	
	cienza;	
	d) attività socio-sanitarie, con particolare riferimento	
	ad attività rivolte, al domicilio o in strutture, a persone	
	comunque svantaggiate, siano esse minori, adulti, anziani o	
	persone con disabilità, con particolare riferimento al be-	
	nessere della persona in difficoltà e alla sua autosuffi-	
	cienza;	
	e) servizi di assistenza integrativa e/o sostitutiva a so-	
	stegno della famiglia, sia presso il domicilio che in ogni	
	altro luogo richiesto dall'utente, come ad esempio ospedali,	
	case di cura, luoghi di villeggiatura, e simili;	
	f) attività di servizio alla persona e alle famiglie, con	
	l'obiettivo di promuovere il benessere e contrastare ogni	
	forma di disagio,	
	g) attività culturali volte allo sviluppo della conoscen-	
	za e della costruzione delle reti sociali nei territori in	
	cui la Cooperativa svolge i servizi;	
	h) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento	
	6	

ID: 215330327

27/06/2025

	nel mercato del lavoro dei lavoratori molto svantaggiati ai	
	sensi dell'art. 2, n. 99), del regolamento (UE) n. 651/2014	
	della Commissione, del 17 giugno 2014 e delle persone svan-	
	taggiate o con disabilità ai sensi dell'art. 112, c. 2,	
	d.lgs. 50/2016, nonché persone beneficiarie di protezione	
	internazionale, ai sensi del d. lgs. 251/2007, e persone	
	senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo	
	2, c. 4, l. 1228/1954, le quali versino in una condizione di	
	povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione	
	in autonomia.	
	Per ciò che riguarda le attività di cui alla lettera b) del-	
	l'articolo 1 della legge 381/1991:	
	i) attività diverse - agricole, industriali, commerciali o	
	di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di per-	
	sone svantaggiate ai sensi dell'art. 4, c.1 L. 381/1991.	
	In via esemplificativa e non esaustiva:	
	- l'assunzione e l'esecuzione di lavori, commesse e sub for-	
	niture per conto di imprese, Enti ed organismi sia pubblici	
	sia privati e di qualsiasi altro committente, l'espletamento	
	di attività promosse direttamente dalla società;	
	- la raccolta di indumenti usati;	
	- produzione di manufatti di uso comune;	
	- lavori di assemblaggio;	
	- lavori di ristorazione;	
	- somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti;	
	7	

ID: 215330327

27/06/2025

	- attività commerciali quali la vendita a domicilio e porta	
	a porta di prodotti alimentari e non;	
	- tipografia, copisteria e legatoria;	
	- trasporto disabili;	
	- lavori di pulizia;	
	- lavori di giardinaggio e coltivazione di vivai e piante;	
	- ritiro e consegna di oggetti, documenti e corrispondenza;	
	- autotrasporto merci per conto di terzi;	
	- attività di volantinaggio;	
	- lavori di imbiancatura, tinteggiatura e tappezzeria;	
	- traslochi e sgomberi di case, ripostigli, solai, cantine	
	ed ambienti in genere;	
	- ritiro e consegna di oggetti, documenti e corrispondenza;	
	- servizi di raccolta e trasporti rifiuti urbani e speciali,	
	pericolosi e non, per conto proprio e per conto terzi;	
	- effettuazione di attività di bonifica dei siti e ripri-	
	stino ambientale dei siti ambientali;	
	- commercio ed intermediazione di rifiuti;	
	- servizi di pulizia, sanificazione strade, aree pubbliche e	
	private, spiagge, rive e corsi d'acqua;	
	- costruzione e gestione impianti di smaltimento e recupero	
	rifiuti fissi e mobili;	
	- costruzione, ristrutturazione e manutenzione di immobili	
	civili, commerciali e industriali;	
	- ausilio tecnico e nelle materie in precedenza indicate sia	
	8	

ID: 215330327

27/06/2025

	per enti pubblici sia privati;	
	- gestione, anche in concessione, di tutti i servizi pubbli-	
	ci riguardanti le attività di cui sopra;	
	- servizi di raccolta differenziata.	
	La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra at-	
	tività connessa ed affine a quelle sopra elencate nella ri-	
	cerca costante del miglioramento della qualità della vita	
	dei suoi soci e dei fruitori a cui offre i servizi; nonché	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di	
	natura immobiliare e mobiliare, compresa la locazione degli	
	immobili di proprietà sociale ai soci o a persone in situa-	
	zione di disagio di cui al punto h), e tutte le operazioni	
	di natura industriale e finanziaria necessarie od utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia diretta-	
	mente sia indirettamente, attinenti ai medesimi. La società	
	potrà inoltre prestare garanzie personali e reali anche a	
	favori di terzi, potrà assumere partecipazioni ed interes-	
	senze in altre imprese, società, consorzi, costituite o da	
	costituirsi nonché, tra l'altro, per la sola identificazione	
	esemplificativa:	
	1) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazio-	
	ni private ed altre;	
	2) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine,	
	impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle at-	
	tività sociali;	

ID: 215330327

27/06/2025

	3) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsia-	
	si forma, in società di capitali comunque costituite, specie	
	se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'at-	
	tività sociale;	
	4) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi	
	economici, consortili e fidejussori pubblici o privati, di-	
	retti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed	
	agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	5) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qual-	
	siasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui	
	la Cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tas-	
	sativo rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi;	
	6) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualisti-	
	che, previdenziali, assistenziali culturali e ricreative sia	
	con creazione di apposite Sezioni, sia con partecipazione ad	
	Organismi ed Enti idonei.	
	La società può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e	
	l'adozione di procedure di programmazione pluriennale fina-	
	lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.	
	La società può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalle vigenti disposizioni di legge e rego-	
	lamentari.	
	La società, nei limiti e con le modalità di legge, può emet-	
	10	

ID: 215330327

27/06/2025

	tere strumenti finanziari.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori tutti i maggiorenni di ambo	
	i sessi (fra cui le persone svantaggiate ai sensi dell'art.	
	4 legge 381/1991, così come integrato dal D.Lgs. 112/2017,	
	nelle misure previste dalla legge) che, interessati allo	
	svolgimento dell'attività e dello scopo della cooperativa	
	nonché in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi	
	sociali:	
	1) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando al-	
	la formazione egli organi sociali ed alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	2) partecipano alla elaborazione dei programmi di svilup-	
	po ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, non-	
	ché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	3) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle deci-	
	sioni sulla loro destinazione;	
	4) mettono a disposizione le proprie capacità professio-	
	nali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività	
	svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro di-	
	11	

ID: 215330327

27/06/2025

	sponibili per la cooperativa stessa.	
	Le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta	
	per cento (30%) dei lavoratori della Cooperativa addetti al-	
	le attività previste dall'oggetto sociale riferibili all'ar-	
	ticolo 1, lettera b), della legge 381/1991.	
	Possono essere altresì soci i volontari, che prestano la lo-	
	ro attività lavorativa e di collaborazione gratuitamente, ai	
	sensi, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 2 legge	
	381/1991, così come integrato dal D.Lgs. 112/2017. Ai soci	
	cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il	
	rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate,	
	sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la	
	totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori vo-	
	lontari possono essere utilizzate in misura complementare e	
	non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operato-	
	ri professionali.	
	È consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed am-	
	ministrativi nel numero necessario al buon funzionamento	
	della società.	
	Fermo restando i requisiti sopra indicati, possono essere	
	altresì ammessi come soci fruitori coloro che in base alle	
	proprie esigenze o condizioni personali, familiari o profes-	
	sionali intendono avvalersi dei servizi svolti dalla coope-	
	rativa.	
	Salvo espressa autorizzazione dell'organo di amministrazio-	
	12	

ID: 215330327		27/06/2025	
	ne, non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati,		
	i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitano in		
	proprio imprese, o partecipano a società che, per l'attività		
	svolta, si trovino in effettiva concorrenza con Il Melograno		
	Società Cooperativa Sociale. Salvo espressa autorizzazione		
	dell'organo di amministrazione, non possono altresì essere		
	soci coloro che prestano lavoro a favore di terzi esercenti		
	imprese concorrenti.		
	È fatto obbligo alla persona che faccia richiesta di ammis-		
	sione di dichiarare per iscritto le situazione di possibile		
	incompatibilità, così come descritta nel paragrafo preceden-		
	te. In caso l'Organo di amministrazione venisse a conoscenza		
	di soci non compatibili, ammessi per mancata comunicazione		
	da parte del socio, può decidere per l'esclusione dello		
	stesso.		
	Ai sensi di legge, potranno essere istituite diverse catego-		
	rie di soci, tra i quali, sussistendone i presupposti, i so-		
	ci sovventori.		
	Soci sovventori possono essere sia persone fisiche sia giu-		
	ridiche e titolari di azioni di partecipazione cooperativa;		
	questi ultimi non avranno diritto di voto.		
	Art. 6 (Domanda di ammissione)		
	Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al-		
	l'organo di amministrazione domanda scritta che dovrà conte-		
	nere, se trattasi di persona fisica:		
	13		

ID: 215330327

27/06/2025

	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale;	
	b) la precisazione delle attitudini e delle specifiche competenze professionali possedute;	
	c) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, in ogni caso non inferiore ad euro 50,00 (cinquanta virgola zero-zero);	
	d) la dichiarazione di aver preso visione, di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e i regolamenti interni della Società, nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con particolare riguardo ai regolamenti interni della cooperativa.	
	La domanda di ammissione da parte di Enti, Organismi o Persone giuridiche, in qualità di soci sovventori, dovrà altresì contenere:	
	1) denominazione o ragione sociale, la forma giuridica e la sede legale, nonché i dati relativi all'iscrizione a Registro Imprese competente (se tenuto a detta iscrizione);	
	2) delibera di autorizzazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o Persona giuridica;	
	3) caratteristiche ed entità degli associati;	
	4) ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere;	
	14	

ID: 215330327

27/06/2025

	5) copia dello Statuto e della delibera di autorizzazione.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato. La	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'intere-	
	ressato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel li-	
	bro dei soci. L'organo amministrativo deve entro sessanta	
	giorni motivare la deliberazione relativamente alla domanda	
	di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza	
	si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione. In caso di delibera-	
	zione assembleare difforme da quella dell'organo amministra-	
	tivo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dal-	
	l'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta	
	giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione dei nuovi soci.	
	La residenza dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con	
	la Società, è quella risultante dal Libro dei Soci; il Socio	
	è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei	
	dati previsti dal presente articolo.	
	15	

ID: 215330327

27/06/2025

	A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, que-	
	sti accetta la relativa disciplina contenuta nel regolamento	
	- che dichiara di conoscere e di accettare per iscritto - di	
	cui al seguente comma.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavo-	
	ro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo	
	trattamento economico e normativo sono disciplinati da appo-	
	sito regolamento interno, redatto dall'organo di amministra-	
	zione ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	Il regolamento interno può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e	
	stabilire le misure da adottare per farvi fronte. Il regola-	
	mento interno può definire le misure da adottare in caso di	
	approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle	
	condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.	
	Art. 7 (Obblighi dei soci)	
	I Soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella	
	misura stabilita dall'Organo amministrativo ed in nessun ca-	
	so restituibile. Essi sono, inoltre, obbligati:	
	a) al versamento del Capitale Sociale sottoscritto con le	
	modalità e nei termini previsti dal successivo art. 20;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;	
	16	

ID: 215330327

27/06/2025

	c) a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa in rela-	
	zione alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro	
	disponibili secondo le esigenze in atto e secondo quanto	
	previsto nel Regolamento Interno;	
	d) al versamento del sovrapprezzo approvato dall'assemblea	
	dei soci su proposta dell'Organo amministrativo.	
	Le prestazioni di cui al punto c) si applicano esclusivamen-	
	te ai Soci cooperatori.	
	I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il li-	
	bro delle adunanze e delle deliberazione dell'assemblea e di	
	ottenerne estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo	
	del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno	
	un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci,	
	gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle	
	adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo e	
	il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esi-	
	ste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresen-	
	te, eventualmente assistito da un professionista di sua fi-	
	ducia. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la man-	
	cata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto al-	
	le obbligazioni contratte con la società.	
	È fatto divieto ai soci cooperatori, ancorché non titolari	
	di rapporto ulteriore, di iscriversi contemporaneamente ad	
	altre Cooperative e/o di associarsi a Società che perseguano	
	identici scopi sociali, o che comunque esplichino attività	
	17	

ID: 215330327

27/06/2025

	nel medesimo settore economico-produttivo, salvo specifico	
	assenso dell'organo amministrativo in ordine a particolari	
	motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazio-	
	ni interaziendali tra Cooperative dello stesso settore.	
	È, altresì, vietato al Socio cooperatore, ancorché non tito-	
	lare di rapporto ulteriore, di prestare lavoro comunque re-	
	tribuito a favore di terzi esercenti Imprese che operano nel	
	medesimo settore economico-produttivo della Cooperativa,	
	nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo spe-	
	cifico assenso dell'organo amministrativo.	
	Il Socio deve, inoltre, astenersi anche al di fuori dello	
	svolgimento del rapporto sociale e di lavoro ulteriore, dal	
	tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la	
	Cooperativa deve riporre nella sua attitudine professionale	
	e personale a partecipare alla attività sociale ed al conse-	
	guimento degli scopi sociali.	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nei casi relativi alla formazione professionale, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci specia-	
	li coloro che debbano acquisire, completare o integrare la	
	loro formazione professionale in ragione del perseguimento	
	18	

ID: 215330327

27/06/2025

	degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strate-	
	gie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Nei casi relativi all'inserimento nell'impresa, l'organo am-	
	ministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmen-	
	te, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della	
	cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento, sta-	
	bilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nel-	
	l'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sotto-	
	scrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non	
	superiore al 75% per cento di quello previsto per i soci or-	
	dinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in mi-	
	sura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di	
	formazione professionale o di inserimento nell'impresa coo-	
	perativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzio-	
	ne dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale	

ID: 215330327		
	o di emissione di strumenti finanziari.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto	
	solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate	
	per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in	
	assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto nell'organo amministrativo della cooperativa.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2545-bis del codice civile.	
	Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente	
	statuto, alla data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti	
	che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che,	
	come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissio-	
	ne, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione	
	professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabi-	
	liti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni	
	di partecipazione all'attività economica della cooperativa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	
	aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comuni-	
	care la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario	
	all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti pre-	
	visti dal presente statuto.	
	Art. 8 (Recesso del socio)	
	20	

ID: 215330327

27/06/2025

	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.),	
	può recedere il socio cooperatore:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività vol-	
	ta al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro (subordinato, autonomo o di al-	
	tra natura) sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla società o con	
	raccomandata a mano. Spetta all'organo amministrativo, entro	
	sessanta giorni, constatare se ricorrono i motivi che, a	
	norma di legge e del presente statuto, legittimino il reces-	
	so. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,	
	mediante raccomandata con avviso di ricevimento o raccoman-	
	data a mano; il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il	
	tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda, mentre per il rapporto di prestazione mutua-	
	listica ha effetto alla scadenza dell'eventuale periodo di	
	preavviso previsto dal regolamento.	
	L'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessa-	

ID: 215330327

27/06/2025

	to, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione	
	dello stesso sul libro dei soci.	
	Le azioni nominative emesse ai Soci sovventori e le azioni	
	di partecipazione cooperativa potranno indicare un termine	
	decorso il quale il titolare della azione avrà diritto a re-	
	cedere dalla società.	
	Art. 9 (Esclusione)	
	L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla	
	legge, può aver luogo:	
	1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la par-	
	tecipazione alla società;	
	3) nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;	
	4) nei casi previsti dall'articolo 2288, comma 1, c.c.;	
	5) qualora nell'esecuzione del proprio rapporto di lavoro	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disci-	
	plinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	6) qualora l'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato	
	sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	7) qualora venga a trovarsi in una delle situazioni di in-	
	compatibilità previste dall'articolo 5) (altro rapporto di	
	lavoro in società concorrenti), senza la prevista autorizza-	
	zione dell'organo amministrativo.	
	22	

ID: 215330327

27/06/2025

	8) qualora venga condannato con sentenza passata in giudica-	
	to per reati per i quali sia prevista dalla legge l'applica-	
	zione della pena della detenzione;	
	9) qualora non partecipi per più di tre volte consecutive	
	alle assemblee regolarmente convocate;	
	10) qualora si renda moroso nel versamento delle quote sot-	
	toscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad	
	altro titolo verso la cooperativa;	
	11) qualora nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del	
	rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti	
	che incidano sull'elemento fiduciario, nonché per supera-	
	mento del periodo di conservazione del posto, per inabilità	
	sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova,	
	per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o par-	
	tecipativi da parte dei soci speciali.	
	In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo	
	l'organo amministrativo può escludere il socio, a seguito di	
	reiterata o prolungata inattività del socio stesso, per cau-	
	se oggettive date dall'impossibilità per la cooperativa di	
	offrire nuove occasioni di lavoro o dal disinteresse allo	
	scambio mutualistico da parte del socio stesso. A tal fine	
	il Consiglio di Amministrazione adotterà il provvedimento di	
	esclusione dopo l'approvazione del bilancio relativo all'e-	
	sercizio nel corso del quale si è verificata la cessazione	
	del rapporto lavorativo. In caso di licenziamento colletti-	
	23	

ID: 215330327

27/06/2025

	vo, qualora ricorrano adeguate motivazioni da riscontro fat-	
	tuale e documentale, il CdA potrà adottare il provvedimento	
	di esclusione trascorsi sei mesi dalla data di cessazione	
	del rapporto lavorativo.	
	L'esclusione deve essere deliberata dall'organo amministra-	
	tivo e comunicata al socio mediante raccomandata. Contro la	
	deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizio-	
	ne al tribunale, nel termine di sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la ri-	
	soluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 10 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno di-	
	ritto di ottenere la liquidazione della quota, secondo le	
	disposizioni dell'articolo seguente.	
	Gli eredi o legatari provvisti dei requisiti per l'ammissio-	
	ne alla società possono subentrare nella partecipazione del	
	socio deceduto, su loro richiesta e previa deliberazione	
	dell'Organo Amministrativo che ne accerta i requisiti, con	
	le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6.	
	In caso di pluralità di eredi o di legatari, questi debbono	
	nominare un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347	
	c.c.. Qualora gli eredi o legatari intendano dividere la	
	quota tra di essi, la divisione deve essere autorizzata dal-	
	l'organo amministrativo, secondo le medesime norme dettate	
	24	

ID: 215330327

27/06/2025

	dal presente statuto e dalla legge in caso di alienazione	
	delle quote, purché il rapporto mutualistico possa svolgersi	
	nei confronti di ciascuno dei successori e sempre che il va-	
	lore nominale della quota consenta la divisione.	
	Art. 11 (Liquidazione della quota)	
	I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso del Capitale Sociale da essi effettivamente versato, o	
	successivamente incrementato la cui liquidazione avrà luogo	
	sulla base del Bilancio di esercizio nel quale lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, divenga	
	operativo.	
	Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante	
	alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio even-	
	tuale credito certo, verrà effettuato nei termini previsti	
	dall'art. 2535 del Codice Civile.	
	Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scrit-	
	ta dell'interessato. Il sovrapprezzo versato dal socio non è	
	rimborsabile.	
	Art. 12 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	Il diritto ad ottenere la liquidazione della quota, in caso	
	di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei	
	termini fissati dalla legge.	
	La società può in ogni caso compensare con il debito deri-	
	vante dalla liquidazione della quota, del sovrapprezzo, o	
	25	

ID: 215330327

27/06/2025

	dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso	
	dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste	
	da apposito regolamento, da risarcimento danni e da presta-	
	zioni mutualistiche fornite, il tutto nei limiti di legge.	
	Art. 13 (Effetti dello scioglimento della partecipazione so-	
	ciale sul rapporto di lavoro)	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrati-	
	vo, alla deliberazione di recesso, di decadenza o esclusione	
	del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa, fatta sal-	
	va ogni applicabile disposizione di legge.	
	TITOLO IV	
	DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA	
	E REGOLAMENTO INTERNO	
	Art. 14	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	Socio cooperatore titolare di un rapporto di lavoro ulterio-	
	re, la prestazione di lavoro del Socio stesso e la relativa	
	retribuzione sono disciplinate dall'apposito Regolamento In-	
	terno. II Regolamento Interno, redatto dall'organo ammini-	
	strativo, è approvato dalla Assemblea Ordinaria con le mag-	
	gioranze previste per l'assemblea straordinaria.	
	Art. 15	
	Il Regolamento Interno può stabilire quando, in relazione a	
	indici oggettivi di carattere economico produttivo e finan-	

ID: 215330327

27/06/2025

	ziario, può configurarsi lo stato di crisi aziendale; può	
	altresì prevedere le misure da adottare per farvi fronte in	
	conformità con il piano di crisi approvato dall'Assemblea.	
	Analoga competenza è attribuita al Regolamento in tema di	
	promozione di nuova imprenditorialità.	
	È facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed	
	assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle	
	vigenti leggi in materia.	
	TITOLO V	
	SOCI FINANZIATORI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 16	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.	
	Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disci-	
	plinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, non-	
	ché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli	
	artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo,	
	ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a	
	proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la	
	natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni con-	
	cernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibi-	
	lità e le condizioni di trasferimento.	
	Art. 17 (Conferimenti)	

ID: 215330327

27/06/2025

	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una	
	specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa. A	
	tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il Fon-	
	do dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazio-	
	ne o al potenziamento aziendale costituito con i conferimen-	
	ti dei sovventori, di cui al successivo art. 25 del presente	
	Statuto.	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad ogget-	
	to denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	azioni nominative trasferibili del valore di Euro 100 cia-	
	scuna.	
	I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori	
	da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al	
	venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la	
	parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di	
	amministrazione.	
	Art. 18 (Sottoscrizione e trasferimento azioni)	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori	
	possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente pre-	
	vio gradimento dell'organo amministrativo.	
	Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve	
	comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente;	
	l'organo amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro	
	60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di	
	28	

ID: 215330327

27/06/2025

	mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal so-	
	cio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo	
	provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto	
	termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acqui-	
	rente.	
	Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione	
	delle azioni di socio sovventore e delle azioni di parteci-	
	pazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci or-	
	dinari.	
	La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi del-	
	l'art. 2346, comma 1.	
	Art. 19 (Emissione azioni e diritto di voto)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straor-	
	dinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo com-	
	plessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del di-	
	ritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'au-	
	torizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo	
	stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e	
	2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i	
	soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che	
	dovrà essere specificata su proposta motivata degli ammini-	
	stratori.	
	Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabili-	
	29	

ID: 215330327

27/06/2025

	ti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione al-	
	l'importo delle riserve divisibili, ad esse spettante, e gli	
	eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi even-	
	tualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in de-	
	roga alle disposizioni generali contenute nel presente sta-	
	tuto.	
	A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti	
	proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun	
	socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più	
	di cinque voti.	
	Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qua-	
	lità di sottoscrittori di strumenti finanziari.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non	
	devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei	
	soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualo-	
	ra, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei	
	soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro	
	la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad	
	essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi por-	
	tato.	
	Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che	
	essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di	
	almeno un membro nell'organo amministrativo e un sindaco ef-	
	fettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di	
	30	

ID: 215330327

27/06/2025

	scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata	
	a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.	
	La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni	
	destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da	
	parte di tale categoria di un numero maggiore di amministra-	
	tori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei com-	
	plessivi membri dell'organo.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	Art. 20 (Azioni dei soci finanziatori)	
	Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ri-	
	partizione degli utili nella misura stabilita dalla delibe-	
	razione dell'assemblea straordinaria. Qualora sia attribui-	
	to, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in	
	cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci	
	cooperatori.	
	A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazio-	
	ne cooperativa il privilegio opera comunque in misura non	
	superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazio-	
	ne delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assem-	
	blea ordinaria dei soci.	
	La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci coopera-	
	tori, in qualità di soci finanziatori, non può essere supe-	
	riore a due punti rispetto al limite previsto per i dividen-	
	31	

ID: 215330327

27/06/2025

	di dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.	
	La delibera di emissione può stabilire in favore delle azio-	
	ni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte	
	degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura	
	proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci	
	finanziatori medesimi e patrimonio netto.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei	
	soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede	
	il valore nominale complessivo delle azioni dei soci coope-	
	ratori.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di so-	
	cio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso	
	del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperato-	
	ri, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione	
	del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nomi-	
	nale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi com-	
	presa la riserva da sovrapprezzo.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai so-	
	ci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia de-	
	corso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data	
	di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti	
	dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può	
	escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un pe-	
	riodo maggiore.	
	32	

ID: 215330327

27/06/2025

	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso	
	delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste da-	
	gli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo	
	corrispondente al valore nominale e alla quota parte di ri-	
	serve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva	
	da sovrapprezzo.	
	Art. 21 (Procedure di programmazione pluriennale)	
	Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa	
	può adottare procedure di programmazione pluriennale fina-	
	lizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secon-	
	do quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso	
	la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione coope-	
	rativa, anche al portatore se interamente liberate, prive	
	del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli	
	utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emes-	
	se per un ammontare non superiore alla minor somma tra il	
	valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio	
	netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e deposi-	
	tato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza so-	
	ciale.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offer-	
	te in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e	
	ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.	
	Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privi-	

ID: 215330327

27/06/2025

	leggi patrimoniali stabiliti dall'articolo precedente.	
	Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria	
	dei soci, sono determinate le modalità attuative delle pro-	
	cedure di programmazione di cui all'alinea del presente ar-	
	ticolo. L'assemblea speciale degli azionisti di participa-	
	zione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea	
	stessa e di nomina del rappresentante comune.	
	Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione	
	può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può as-	
	sistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne	
	le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazio-	
	ni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei pos-	
	essori di azioni di partecipazione cooperativa nei confron-	
	ti della Società.	
	Art. 22 (Assemblea speciale)	
	I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei	
	soci mediante votazioni separate.	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal	
	presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in as-	
	semblea speciale.	
	L'assemblea speciale è convocata dall'organo amministrativo	
	della Cooperativa o dal rappresentante comune della catego-	
	ria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia	
	fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni	
	nominative della categoria.	
	34	

ID: 215330327

27/06/2025

	Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono	
	determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e se-	
	guenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive	
	disposizioni del presente Statuto.	
	Art. 23 (Obbligazioni)	
	Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Coopera-	
	tiva può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari	
	di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt.	
	2410 e seguenti, cod. civ.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assem-	
	blea straordinaria, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario	
	- le modalità di circolazione	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai	
	fini del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo	
	rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme	
	di legge e dal presente statuto.	
	TITOLO VI	
	IL PATRIMONIO	
	35	

ID: 215330327

27/06/2025

	Art. 24 (Composizione patrimonio)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	I. da un numero illimitato di azioni dei soci operatori,	
	ciascuna del valore di Euro 50,00 (cinquanta virgola zeroze-	
	ro);	
	II. dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore	
	di Euro 100,00 (cento virgola zerozero);	
	III. dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore	
	di Euro 100,00 (cento virgola zerozero), destinate al Fondo	
	dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o	
	al potenziamento aziendale di cui al presente statuto;	
	IV. dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del	
	valore di Euro 100,00 (cento virgola zerozero), destinate	
	alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed	
	ammodernamento;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valo-	
	re delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci recedu-	
	ti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme	
	versate dai soci;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziato-	
	ri),	
	f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	36	

ID: 215330327

27/06/2025

	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle azioni sottoscritte.	
	Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c)	
	ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono	
	essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita del-	
	la cooperativa, né all'atto del suo scioglimento. La coope-	
	rativa può costituire uno o più patrimoni destinati a speci-	
	fici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli ar-	
	ticoli 2447 e ss. del codice civile	
	Art. 25 (Azioni)	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'or-	
	gano amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera racco-	
	mandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo ammini-	
	strativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente	
	per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere co-	
	municato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento del-	
	la richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferi-	
	re la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere	
	nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso	

ID: 215330327

27/06/2025

	abbia i requisiti e assuma i vincoli previsti nel titolo so-	
	ci del presente statuto.	
	Il trasferimento della partecipazione non obbliga comunque	
	la cooperativa alla stipula del contratto di lavoro ulterio-	
	re con l'acquirente, né nella forma di cui era titolare il	
	cedente né in altra forma.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministra-	
	tivo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro	
	sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i suc-	
	cessivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le	
	procedure arbitrali.	
	La società ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi	
	dell'art. 2346, comma 1.	
	TITOLO VII	
	BILANCIO E RISTORNI	
	Art. 26 (Esercizio sociale)	
	L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentu-	
	no) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventa-	
	rio, da compilarsi in conformità ai principi di legge, così	
	come alla redazione del bilancio sociale secondo il disposto	
	dell'art. 9 comma 2 del D. Lgs. 112/2017.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	38	

ID: 215330327

27/06/2025

	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qua-	
	lora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma del-	
	l'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo	
	in sede di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla riparti-	
	zione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità	
	previste dal presente statuto e, successivamente sulla di-	
	stribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella pre-	
	vista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n.	
	59, nella misura del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gen-	
	naio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effetti-	
	vamente versato in misura non superiore al limite stabilito	
	dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutua-	
	listici;	
	f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finan-	
	ziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazio-	
	39	

ID: 215330327

27/06/2025

	ne cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti	
	dal presente statuto;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 24.	
	La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi	
	del precedente articolo è consentita solo una volta effet-	
	tuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti	
	lettere a), b) ed f).	
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finali-	
	tà mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle ri-	
	serve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutua-	
	listico e l'erogazione del ristorno.	
	Art. 27 (Ristorni)	
	L'organo amministrativo, in sede di redazione del progetto	
	di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto eco-	
	nomico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risul-	
	tanze dell'attività mutualistica.	
	L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera	
	sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normati-	
	va vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguen-	
	ti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di strumenti finanziari, ove consentita per leg-	
	ge.	
	40	

ID: 215330327

27/06/2025

	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la società ed il socio stesso	
	secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VIII	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Art. 28 (Convocazione)	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo. La con-	
	vocazione dell'assemblea viene effettuata con lettera racco-	
	mandata, anche a mano, inviata ai soci almeno otto giorni	
	prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luo-	
	go, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione	
	- che deve essere fissata almeno il giorno dopo la prima -	
	oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi almeno	
	cinque giorni prima dell'adunanza, purché siano stati	
	iscritti nel libro dei soci il numero telefax ricevente o	
	l'indirizzo di posta elettronica. In aggiunta ad una delle	
	modalità sopra indicate, la convocazione dell'assemblea può	
	essere effettuata anche mediante affissione dell'avviso di	
	convocazione su apposito albo presso la sede sociale almeno	
	dieci giorni prima dell'adunanza.	
	L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla	
	sede sociale, purché in Italia.	
	Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea	
	41	

ID: 215330327

27/06/2025

	si reputa regolarmente costituita in presenza delle condi-	
	zioni richieste dalla legge, con precisazione che l'intero	
	capitale sociale che dovrà essere presente in assemblea è	
	quello composto dai soci aventi diritto di voto.	
	L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta	
	giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione del-	
	le materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno	
	un decimo dei soci; qualora l'organo amministrativo non vi	
	provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di con-	
	trollo.	
	Art. 29 (Assemblea ordinaria e straordinaria)	
	L'Assemblea Ordinaria:	
	L'assemblea, oltre che sulle materie previste per legge, de-	
	libera:	
	a) l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulte-	
	riori ai sensi di legge;	
	b) allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale	
	della cooperativa, un piano di avviamento, secondo le condi-	
	zioni e i criteri fissati dalla legge;	
	c) un eventuale piano di crisi aziendale, con le relative	
	forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavora-	
	tori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presen-	
	za delle condizioni previste dalla legge, il programma di	
	mobilità.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i centoventi	
	42	

ID: 215330327

27/06/2025

	giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i	
	centoottanta giorni successivi alla chiusura dell'Esercizio	
	sociale. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte	
	l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta	
	richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da	
	trattare, dal revisore unico o dal Collegio Sindacale o da	
	almeno un quinto dei Soci in questi ultimi casi la convoca-	
	zione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare:	
	a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo;	
	b) sulle modificazioni dello Statuto;	
	c) sulla proroga della durata;	
	d) sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;	
	e) sulla nomina e sui poteri dei Liquidatori;	
	f) delibera sulla emissione degli strumenti finanziari ai	
	sensi del presente statuto.	
	Art. 30 (Validità)	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straor-	
	dinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al vo-	
	to.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che	
	Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il	
	43	

ID: 215330327

27/06/2025

	numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto	
	al voto.	
	Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea deli-	
	bera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presen-	
	ti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'Ordine del	
	Giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della	
	società, per cui sarà necessaria la presenza diretta o per	
	delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto	
	favorevole dei tre quinti dei voti dei Soci presenti o rap-	
	presentati aventi diritto al voto.	
	Art. 31 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano; è data, peraltro, facoltà all'Assemblea di	
	stabilire diverse modalità di votazione, ivi comprese quelle	
	per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunica-	
	zione, in tal caso l'avviso di convocazione deve contenere	
	per esteso la deliberazione proposta.	
	Art. 32 (Esercizio del voto)	
	Ai sensi dell'art. 2538 c.c., hanno diritto di voto coloro	
	che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro	
	dei soci.	
	Hanno diritto ad intervenire in assemblea i soci cui spetta	
	il diritto di voto.	
	L'intervento può avvenire per rappresentanza, mediante dele-	
	ga conferita ad altro socio, nei limiti di cui all'art. 2372	
	44	

ID: 215330327

27/06/2025

	c.c., fermo restando che ciascun socio non può rappresentare	
	più di un socio.	
	L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi	
	con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distan-	
	ti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati	
	il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità	
	di trattamento dei soci, ed in particolare condizione che:	
	(a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a	
	mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'i-	
	dentità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risul-	
	tati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verba-	
	lizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari	
	oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli interve-	
	nuti di partecipare alla discussione e alla votazione simul-	
	tanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano in-	
	dicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di	
	assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura	
	della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire,	
	dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno	
	presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Ogni so-	
	cio ha un voto, qualunque sia il valore nominale della pro-	
	pria quota, salvo quanto previsto dall'articolo 19 per i so-	
	ci finanziatori.	
	Art. 33 (Delega)	
	45	

ID: 215330327

27/06/2025

	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non può essere	
	conferita più di una delega.	
	Art. 34 (Presidente, segretario, verbali)	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo ammini-	
	strativo, o dall'Amministratore più anziano nel caso di or-	
	gano amministrativo pluripersonale non collegiale, ovvero,	
	in caso di loro mancanza, impedimento o rinuncia, da una	
	persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.	
	Il presidente, prima di iniziare la discussione, accerta il	
	diritto di intervento e di voto dei soci e dei loro eventua-	
	li rappresentanti, unitamente a tutte le condizioni per la	
	regolare costituzione dell'assemblea.	
	Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redat-	
	to dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sotto-	
	scritto dal presidente e dal segretario.	
	Nei casi di legge e quando gli amministratori o il presiden-	
	te dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene	
	redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segreta-	
	rio non è necessaria.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in	
	allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare	
	le modalità e il risultato delle votazioni e deve consenti-	
	46	

ID: 215330327

27/06/2025

	re, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevo-	
	li astenuti o dissenzienti.	
	Art. 35	
	Il funzionamento dell'Assemblea dei titolari di azioni di	
	partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla Coope-	
	rativa è regolato dalle norme previste dal presente Statuto	
	per l'Assemblea Ordinaria, per quanto compatibili, preci-	
	sandosi che essa potrà essere convocata quando ne faccia ri-	
	chiesta un terzo dei possessori di tali azioni.	
	L'Assemblea delibera su tutti gli argomenti per essa previ-	
	sti dalla legge ed in particolare:	
	a. sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;	
	b. sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea del-	
	la società cooperativa che pregiudicano i diritti della ca-	
	tegoria;	
	c. sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie	
	alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;	
	d. sugli altri oggetti di interesse comune.	
	Al Rappresentante comune dei titolari delle azioni di parte-	
	cipazione cooperativa competono i poteri di cui all'art. 6	
	L. 59/1992.	
	TITOLO IX	
	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	
	Art. 36 (Consiglio di Amministrazione)	
	La società è amministrata da un consiglio di amministrazione	
	47	

ID: 215330327

27/06/2025

	composto da tre a tredici membri, che durano in carica nei	
	limiti previsti dalle leggi vigenti e sono rieleggibili. In	
	caso di elezione il Consiglio di amministrazione uscente	
	propone il numero di consiglieri per il successivo consi-	
	glio; l'assemblea approva o decide diversamente sempre nei	
	limiti previsti nel presente articolo.	
	I consiglieri sono eletti nell'ambito di liste di nominati-	
	vi, alle quali possono iscriversi tutti i soci.	
	In ciascuna lista i candidati devono essere indicati con un	
	numero progressivo.	
	I soci possono iscrivere i loro rappresentanti, ma ogni can-	
	didato potrà essere iscritto in una sola lista.	
	Possono essere presentate liste, senza predeterminazione di	
	numero, sia da parte di uno o più soci, sia da parte del	
	Consiglio di Amministrazione uscente, ciascuna formata da	
	tanti componenti quanti sono i consiglieri da eleggere. Non	
	sono ammessi voti su singoli candidati.	
	Nel caso sia stata presentata una lista unica potranno esse-	
	re eletti tutti i nominativi indicati nella lista.	
	Nel caso di presentazione di più liste, la lista che otter-	
	rà la maggioranza dei voti sarà eletta.	
	Non possono essere nominati alla carica di amministratori i	
	soggetti non soci cooperatori che si trovino nelle condizio-	
	ni previste dall'articolo 2399 c.c. ovvero che siano stati	
	sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli ef-	
	48	

ID: 215330327

27/06/2025

	fetti della riabilitazione. Ai fini della loro eleggibilità	
	essi debbono possedere inoltre una comprovata esperienza	
	nella gestione di organizzazioni complesse e aver maturato	
	competenze con particolare riferimento al settore Sociale e	
	dei Servizi alla persona.	
	Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un	
	presidente e un vice presidente, qualora non vi abbia prov-	
	veduto l'assemblea.	
	La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazio-	
	ne deve essere nominata fra i soci cooperatori ovvero fra le	
	persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	I consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla	
	legge e dal presente Statuto.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più am-	
	ministratori, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione appro-	
	vata dal collegio sindacale ove nominato, purché la maggio-	
	ranza sia sempre costituita da amministratori nominati dal-	
	l'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in ca-	
	rica fino alla successiva assemblea, che ratifica o revoca	
	la nomina.	
	Quando il numero dei membri del consiglio in carica scende	
	sotto il numero minimo indicato nel presente Statuto, si in-	
	tende decaduto l'intero consiglio. Nell'ipotesi sopra indi-	
	cata dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea per	
	49	

ID: 215330327

27/06/2025

	deliberare la sostituzione dell'intero organo amministrati-	
	vo, fermo restando che la decadenza degli amministratori ha	
	effetto dalla delibera assembleare di nomina del nuovo con-	
	siglio.	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni del loro ufficio.	
	I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'in-	
	dennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso propor-	
	zionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare	
	un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare	
	l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con mo-	
	dalità stabilite con decisione dei soci.	
	In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri	
	delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di am-	
	ministrazione al momento della nomina.	
	Art. 37 (Decisioni del Consiglio di Amministrazione)	
	Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne	
	fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede	
	affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente infor-	
	mati sulle materie da trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli	
	amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati,	
	con raccomandata, anche a mano, oppure mediante telefax o	
	posta elettronica, purché sia possibile avere la prova del-	
	l'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunan-	
	50	

ID: 215330327

27/06/2025

	za e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della	
	riunione, nonché l'ordine del giorno.	
	Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altro-	
	ve, purché in un paese dell'Unione Europea o in Svizzera. Le	
	adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti	
	i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica, se	
	nominati.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono	
	svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a con-	
	dizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presi-	
	dente ed il segretario della riunione, se nominato, che	
	provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale,	
	dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b)	
	che sia consentito al presidente della riunione di accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della votazio-	
	ne; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di per-	
	cepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di	
	verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di	
	partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea	
	sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare,	
	ricevere o trasmettere documenti.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	51	

ID: 215330327

27/06/2025

	strazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la	
	presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in ca-	
	rica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assolu-	
	ta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la pro-	
	posta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale fir-	
	mato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà	
	essere trascritto nel libro delle decisioni degli ammini-	
	stratori.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti	
	previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante	
	consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto, a condizione che: (a) sia assicurato	
	a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla de-	
	cisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata	
	informazione; (b) dai documenti sottoscritti dagli ammini-	
	stratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della	
	decisione ed il consenso alla stessa; (c) siano trascritte	
	senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli	
	amministratori e sia conservata agli atti della società le	
	relativa documentazione; (d) sia concesso ad almeno due am-	
	ministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione	
	in adunanza collegiale.	
	Art. 38 (Poteri del Consiglio di Amministrazione)	
	Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di	
	52	

ID: 215330327

27/06/2025

	ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite al-	
	cuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge. Il	
	consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti previ-	
	sti dalla legge, i poteri di ordinaria e straordinaria ammi-	
	nistrazione, o parte di essi, ad uno o più amministratori	
	delegati, nonché ad un comitato esecutivo. In ogni caso non	
	possono essere delegati dagli amministratori, oltre le mate-	
	rie previste dall'art. 2381 c.c., i poteri in materia di am-	
	missione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema	
	di consiglio di amministrazione, si applicano le norme det-	
	tate in tema di società per azioni, in quanto compatibili.	
	Art. 39 (Rappresentanza sociale)	
	La rappresentanza della società spetta al presidente e al	
	vice presidente del consiglio di amministrazione, ai singoli	
	consiglieri delegati, se nominati e nei limiti della delega,	
	ed al presidente del comitato esecutivo, se nominato.	
	La rappresentanza della società può spettare anche ai diret-	
	tori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri	
	loro conferiti nell'atto di nomina.	
	Non possono assumere la presidenza del Consiglio di Ammini-	
	strazione rappresentanti di società costituite da un unico	
	socio persona fisica, enti con scopo di lucro e amministra-	
	zioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 30	
	53	

ID: 215330327

27/06/2025

	marzo 2001 n. 165.	
	Art. 40 (Collegio sindacale e revisore)	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art.	
	2543, comma 1, c.c. la cooperativa procede alla nomina del	
	collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due	
	supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori legali	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Gra-	
	zia e Giustizia.	
	La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è	
	riservata ai sensi dell'art. 2543 c.c. ai soci finanziatori.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se no-	
	minati decadono dall'ufficio, coloro che si trovino nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. ovvero che siano	
	stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi	
	gli effetti della riabilitazione.	
	I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggi-	
	bili.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull' adeguatezza del-	
	l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato	
	54	

ID: 215330327

27/06/2025

	dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sul-	
	la sussistenza del requisito di prevalenza mutualistica.	
	Il collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei	
	conti ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti cod. civ..	
	Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dei	
	casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per	
	la revisione legale un revisore, ad esso si applicano tutte	
	le norme previste per lo stesso in materia di società per	
	azioni.	
	TITOLO X	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 41 (Nomina liquidatori)	
	La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società pro-	
	cederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone	
	i poteri, il compenso e le modalità della liquidazione.	
	Art. 42 (Devoluzione patrimonio)	
	Al termine della liquidazione, l'intero patrimonio sociale,	
	dedotto soltanto il capitale versato ed i dividendi even-	
	tualmente maturati, dovrà essere devoluto secondo le dispo-	
	sizioni previste dagli articoli 11 e 20 della l. 59/1992.	
	55	

La sottoscritta Pesenti Rossella, nata a Milano il 10/06/1979 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale.

Il sottoscritto Battioni Gianfranco, nato a Paullo (MI) il 09/05/1948 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale.